Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno LXVI — Roma — Venerdì, 16 gennaio 1925 — Numero 12

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria - *A. Boffi.* — Ancona *G. Focola* — Aquila *F. Agnelli.* — Arezzo *A. Pellegrini* - Ascoli Piceno *Ugo Censori.* — Avellino *C. Leprini.* — Bari *Fratelli Favia.* — Belluno *S. Benetta.* — Benevento *E. Podio.* — Bergamo *Anonima libraria italiana* Bologna *L. Cappelli.* — Bolzano *L. Trevisini* — Brescia - *E. Castoldi.* — Cagliari *G. Carta.* — Caltanissetta - *P. Milia Russo.* — Campobasso (*) — Caserta *F. Abussi.* — Catania - *G. Giannotta.* — Catanzaro *G. Mazzocco.* — Chieti *E. Piccirilli.* — Como *C. Nani e C.* — Cosenza *L. Luberto.* — Cremona *E. Rastelli* Cuneo - *G. Salomone* — Ferrara *Taddei Soati* — Firenze *M. Mozzon.* — Fiume *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia *G. Pilone.* — Forlì - *G. Archetti* — Genova *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti (*). — Grosseto - *F. Signorelli* — Imperia *S. Benedusi* — Lecce *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno - *S. Belforte e C.* — Lucca *S. Belforte e C.* — Macerata *R. Franceschetti* — Mantova *Arturo Mondovì.* — Massa Carrara *A. Zannoni* - Messina *G. Principato.* — Milano - *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima libraria italiana* — Modena *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli *Anonima libraria italiana.* - Novara *R. Guaglio.* — Padova - *A. Draghi* — Palermo - *O. Fiorenza.* — Parma *D. Vannini.* — Pavia *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia *N. Simonelli* — Pesaro *C. G. Federici.* — Piacenza *V. Porta* — Pisa - *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pola - *E. Schmidt* — Potenza - (*). — Ravenna *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia *L. Bonvicini.* — Roma *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo - *G. Marin.* — Salerno - *P. Schiavone.* — Sassari *G. Ledda.* — Siena *Libreria San Bernardino* - Siracusa - *G. Greco.* — Sondrio - *Zarucchi.* — Spezia *A. Zacutti.* — Taranto - *Fratelli Filippi.* — Teramo - *L. d'Ignazio.* — Torino *F. Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci.* — Trento - *M. Disertori* — Treviso - *Longo e Zoppelli.* — Trieste - *L. Cappelli.* — Friuli - *Carducci.* — Venezia - *S. Serafin.* — Verona - *R. Cabianca.* — Vicenza - *G. Galla.* — Zara - *E. de Schönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

Dimissioni e nomina di Sottosegretario di Stato.

Sua Maestà, con decreti del 12 gennaio 1925, ha accettato le dimissioni rassegnate dalla carica di Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, dall'on. prof. Antonio Scialoja, deputato al Parlamento, ed ha nominato, in sua vece, l'onorevole avv. Alfredo Petrillò, deputato al Parlamento.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 81.

REGIO DECRETO 7 dicembre 1924, n. 2155.

Incarico al Comitato forestale di Novara di promuovere il rimboschimento dei terreni vincolati e la ricostituzione dei boschi anch'essi sottoposti a vincolo siti nel territorio di quella Provincia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Viste le deliberazioni 21 febbraio 1924 del Consiglio provinciale di Novara e 10 ottobre 1924 del Comitato di amministrazione dell'azienda del demanio forestale di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comitato forestale della provincia di Novara è incaricato di promuovere, ai termini dell'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, il rimboschimento dei terreni vincolati e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati anche essi sottoposti a vincolo, siti nel territorio di detta Provincia.

Art. 2.

L'Ispettorato forestale compila e presenta al Comitato i progetti dei lavori coi piani di conservazione relativi per l'esame ed approvazione da parte del Comitato stesso.

L'esecuzione e la sorveglianza dei lavori è affidata al personale del corpo Reale delle foreste.

Art. 3.

Nel mese di maggio di ogni anno il Comitato redige e trasmette al Ministero dell'economia nazionale il bilancio preventivo delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario successivo, e nel mese di settembre il Comitato stesso delibera e presenta al Ministero suddetto il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Art. 4.

Lo Stato concorre nella metà delle spese di rimboschimento e di ricostituzione di boschi sino alla somma annua di L. 50,000 da prelevarsi sul fondo stanziato all'art. 2 del preventivo della spesa dell'azienda del demanio forestale di Stato per l'esercizio finanziario 1924-25 e su quello degli articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

L'altra metà rimane a carico dell'Amministrazione provinciale di Novara in conformità della deliberazione 21 febbraio 1924 sopra accennata.

Art. 5.

La contabilità è tenuta dalla ragioneria della Prefettura, la quale depositerà in conto corrente, nella tesoreria provinciale, le somme riscosse dallo Stato e dalla Provincia, e provvederà ai pagamenti con ordinativi del presidente del Comitato forestale, salvo disposizioni in contrario del regolamento da emanarsi in applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Alle spese dei lavori da farsi in economia dalla Amministrazione forestale sarà provveduto con mandati di anticipazione in favore dell'ispettore capo forestale di Novara, il quale ne renderà conto nelle forme stabilite dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

I pagamenti per le opere date in appalto saranno effettuati in base alle condizioni determinate dai rispettivi contratti.

Art. 6.

Una Commissione nominata dal Comitato forestale nel proprio seno collauderà ogni anno i lavori eseguiti e presenterà una relazione particolareggiata al Comitato medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 46. — CASATI.

Numero di pubblicazione 82.

REGIO DECRETO 7 dicembre 1924, n. 2156.

Incarico al Comitato forestale di Roma di promuovere il rimboschimento dei terreni vincolati e la ricostituzione dei boschi anch'essi sottoposti a vincolo siti nel territorio di quella Provincia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Viste le deliberazioni 18 marzo 1924 della Regia commissione straordinaria per la provincia di Roma, e 16 giugno 1924 del Comitato di amministrazione dell'azienda del demanio forestale di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comitato forestale della provincia di Roma è incaricato di promuovere ai termini dell'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, il rimboschimento dei terreni vincolati e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati anche essi soggetti a vincolo forestale posti nel territorio del Lazio e della Sabina.

Art. 2.

L'Ispettorato forestale compila e presenta al Comitato i progetti dei lavori, coi piani di conservazione relativi per l'esame ed approvazione da parte del Comitato stesso.

L'esecuzione e la sorveglianza dei lavori è affidata al personale del corpo Reale delle foreste.

Art. 3.

Nel mese di maggio di ogni anno il Comitato redige e trasmette al Ministero dell'economia nazionale il bilancio preventivo delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario successivo; e nel mese di settembre il Comitato stesso delibera e presenta al Ministero suddetto il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Art. 4.

Lo Stato concorre nella metà delle spese di rimboschimento e di ricostituzione di boschi fino alla somma annua di L. 10,000 da prelevarsi sul fondo stanziato all'art. 2 del preventivo della spesa dell'azienda del demanio forestale di Stato per l'esercizio finanziario 1924-25 e su quello degli articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

L'altra metà rimane a carico della Amministrazione provinciale di Roma in conformità della deliberazione 18 marzo 1924 sovra accennata.

Art. 5.

La contabilità è tenuta dalla ragioneria della Prefettura, la quale depositerà in conto corrente, nella tesoreria provinciale, le somme riscosse dallo Stato e dalla Provincia, e provvederà ai pagamenti con ordinativi del presidente del Comitato forestale, salvo disposizioni in contrario del regolamento da emanarsi in applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Alle spese dei lavori da farsi in economia dalla Amministrazione forestale sarà provveduto con mandati d'anticipazione in favore dell'ispettore capo forestale di Roma, il quale ne renderà conto nelle forme stabilite dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

I pagamenti per le opere date in appalto saranno effettuati in base alle condizioni determinate dai rispettivi contratti.

Art. 6.

Una Commissione nominata dal Comitato forestale nel proprio seno collauderà ogni anno i lavori eseguiti e presenterà una relazione particolareggiata al Comitato anzidetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 47. — CASATI.

Numero di pubblicazione 83.

REGIO DECRETO 23 novembre 1924, n. 2173.

Abrogazione del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, numero 787, col quale veniva istituita in Bari una scuola industriale femminile, e riordinamento della Regia scuola industriale « Umberto I » di detta città.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 787, che istituisce in Bari una scuola industriale femminile;

Riconosciuto che la detta scuola dalla data della sua istituzione ad oggi non ha potuto ancora iniziare il suo funzionamento;

Sentito il Consiglio superiore dell'istruzione agraria, industriale e commerciale - sezione 3ª;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 787, che istituisce in Bari una scuola industriale femminile, è abrogato.

Art. 2.

Il Commissario governativo per l'amministrazione straordinaria della scuola predetta, è autorizzato a disporre per il passaggio dei fondi accantonati per il funzionamento di detta scuola alla Regia scuola industriale « Umberto I » con sede nella stessa città, affinchè siano impiegati per migliorare gli impianti di questa ultima scuola e promuovere il suo sviluppo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 65. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 84.

REGIO DECRETO 11 dicembre 1924, n. 2174.

Modificazioni al regolamento 3 giugno 1924, n. 969, sull'istruzione industriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;

Sentito il Consiglio superiore per l'insegnamento industriale;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il quinto e il sesto comma dell'art. 112 del regolamento approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, sono così modificati:

« I certificati numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della pubblicazione del bando di concorso.

« Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato nominati tanto gli uni quanto gli altri con decreto Reale o Ministeriale, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del bando di concorso ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 224 del regolamento approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, è modificato come segue:

« I Comuni che, in applicazione del disposto di cui all'art. 38 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, intendono di trasformare le loro scuole complementari in scuole operaie di avviamento, dovranno presentarne regolare domanda al Ministero dell'economia nazionale ».

Art. 3.

L'art. 226 del regolamento approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, è modificato come segue:

« Nel caso di trasformazione di ordinamento della scuola, il personale titolare che abbia i requisiti richiesti, prende il suo posto nel ruolo organico della scuola trasformata e conserva i suoi diritti di carriera.

« Il personale titolare che non abbia i requisiti necessari ad occupare un posto nel ruolo organico della nuova scuola, sarà trasferito possibilmente ad altra corrispondente al primitivo ordinamento e intanto si applicheranno ad esso le disposizioni di cui all'art. 34 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 ».

Art. 4.

L'art. 232 del regolamento approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, è modificato come segue:

« Il personale di servizio che ha raggiunto la stabilità prima della entrata in vigore del presente regolamento, conserverà lo stipendio e i diritti acquisiti di carriera ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 66. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 85.

REGIO DECRETO 7 dicembre 1924, n. 2180.

Approvazione della nuova convenzione per la istituzione di un Regio museo archeologico in Tarquinia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la convenzione, in data 16 giugno 1924, stipulata fra il Ministero della pubblica istruzione ed il comune di Tarquinia, con la quale si apportano alcune varianti alla precedente convenzione in data 7 ottobre 1916, approvata con decreto Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1834, per la istituzione di un Regio museo archeologico in Tarquinia;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Roma, in data 16 giugno 1924, fra il Ministero della pubblica istruzione ed il comune di Tarquinia, con la quale si apportano alcune varianti alla precedente convenzione in data 7 ottobre 1916, approvata con decreto Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1834, per la istituzione di un Regio museo archeologico in Tarquinia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CASATI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, *foglio* 104. — GRANATA.

Convenzione.

L'anno 1924, il giorno 16 del mese di giugno in Roma, in una sala del Palazzo della Minerva, sede del Ministero della pubblica istruzione, innanzi a me dott. Ettore Caraccio, funzionario delegato a ricevere e a stendere i contratti nell'interesse dell'Amministrazione della pubblica istruzione, come da decreto Ministeriale in data 12 settembre 1923, registrato alla Corte dei conti addì 15 settembre 1923, registro 28, Istruzione, foglio 18, ed alla presenza dei signori dott. comm. conte Francesco Pellati di Nicola, nato a Strevi e domiciliato in Roma, direttore capo di divisione nel Ministero dell'istruzione, e dott. Giuseppe Cultrera di Gian Paolo, nato in Chiaramonte Gulfi e domiciliato in Roma, direttore del Museo nazionale tarquiniense, testimoni idonei ai sensi di legge e da me personalmente conosciuti, sono comparsi:

1° il dott. comm. Vincenzo de' Nobili, direttore capo di divisione, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, come da decreto Ministeriale 16 gennaio 1924, registrato alla Corte dei conti addì 13 febbraio 1924, registro 4, Istruzione, foglio 151;

2° il rag. cav. Alberto Paolo Torri fu Annibale, nato a Nerola Sabina, ragioniere della Regia prefettura di Roma, in rappresentanza del comune di Tarquinia, cui è preposto quale Commissario, autorizzato a costituirsi in dipendenza di deliberazione Commissariale 16 maggio 1923, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Roma con decisione n. 2611 del giorno 17 luglio 1923.

Premesso che in data 7 ottobre 1916 fu stipulata fra il Ministero della pubblica istruzione ed il comune di Tarquinia una convenzione, approvata con decreto Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1834, per la istituzione del Museo nazionale tarquiniense;

Considerata l'opportunità di apportare alcune varianti alla convenzione predetta, suggerite dall'esperienza, ferma restando ogni altra stipulazione convenuta col precedente atto 7 ottobre 1916;

Fra le parti come innanzi costituite si conviene quanto segue:

Art. 1.

Nei riguardi dell'art. 4 della suddetta convenzione 7 ottobre 1916, il Ministero rinunzia alla cessione da parte del Comune:

1° di una delle due rimesse che fanno parte del Palazzo Soderini e prospettano sulla piazza omonima e precisamente di quella di destra (per chi guarda verso la piazza), ma a condizione che ne sia precluso il transito e che alla porta sia sostituita una finestra con inferriata;

2° di tutti i locali del secondo piano dello stesso Palazzo Soderini.

Il comune di Tarquinia, da parte sua, si obbliga a cedere gratuitamente in uso perpetuo del Ministero due ambienti al primo piano, in aggiunta a quelli del piano stesso, sempre del Palazzo Soderini, per i quali già esiste l'obbligo della cessione, e precisamente delle due camere contigue ai detti ambienti. l'una prospiciente sulla piazza Soderini e l'altra compresa fra questa ultima camera ed una delle camerette prospicienti sulla terrazza del Corso Vittorio Emanuele

Il Comune riconosce al Ministero il diritto di usufruire gratuitamente dell'ingresso principale del Palazzo Soderini e della scala per accedere ai locali del primo piano che gli saranno ceduti.

Art. 2.

Nei riguardi dell'art. 5, il Ministero, sempre mantenendo il suo diritto di demolire la terrazza attigua al Palazzo Vitelleschi dalla parte del Corso Vittorio Emanuele ed i locali sottostanti fino al livello della strada, per l'isolamento di quell'angolo del Palazzo, rinunzia alla cessione da parte del Comune dell'ambiente a tergo delle due botteghe sotto la terrazza affittata già per uso di caffè ed ora di trattoria.

Art. 3

Il Comune si obbliga a cedere gratuitamente in uso perpetuo al Ministero lo stabile di sua proprietà a nord del Palazzo Vitelleschi che a questo è contiguo e ne fa parte integrante e che per altri tre lati è compreso fra il vicolo Soderini ad est, il vicolo Latini ad ovest, la casa Latini a nord.

Art. 4.

Nei riguardi dell'art. 12, il Ministero della pubblica istruzione disimpegna il comune di Tarquinia dall'obbligo di riapertura al pubblico del vicolo Soderini, che dalla piazza omonima sbocca in via del Duomo, e che presentemente è in possesso di privati: ma considerato che la piazza Soderini non è praticamente di uso pubblico e serve invece a luogo di ritrovo dei monelli che sogliono preferire il vandalico divertimento di rompere a sassate i vetri delle finestre del Palazzo Vitelleschi, il Comune si obbliga a permettere al Ministero che la parte di detta piazza attigua al Palazzo Vitelleschi sia stabilmente chiusa da un muro, secondo una linea retta intercorrente tra la fronte del Palazzo Soderini immediatamente sotto l'esistente fontanella e lo spigolo corrispondente del caseggiato opposto. Nel muro suddetto sarà lasciata una porta di congrua ampiezza, della quale, insieme col Museo nazionale, potranno liberamente usufruire i privati che detengono il vicolo Soderini e che, comunque, hanno diritto di accesso allo stabile di loro proprietà da quella parte.

Art. 5.

Il Comune si obbliga al deviamento del corso dell'acqua piovana che attualmente discende dal quartiere a monte di via San Pancrazio, in modo da impedire che in quantità eccessiva sia smaltita per la fogna passante sotto il Palazzo Vitelleschi.

Art. 6.

La consegna dei locali designati nella convenzione del 7 ottobre 1916 e nella presente sarà fatta dal Comune, simultaneamente o separatamente, quando la Direzione del Museo nazionale tarquiniense, autorizzata dal Ministero, ne farà richiesta ed entro sei mesi dalla richiesta stessa.

Art. 7.

La presente convenzione è fatta nell'interesse dello Stato e come tale è esente da qualsiasi tassa di bollo, registrazione, ecc.

Richiesto io pubblico ufficiale, delegato alla stipulazione dei contratti nell'interesse del Ministero della pubblica istruzione, ho rogato il presente atto, e, alla presenza continua dei testimoni come sopra intervenuti, ne ho dato chiara lettura alle parti, le quali lo hanno dichiarato in tutto conforme alla loro volontà e in fede di ciò sottoscrivono insieme con i testimoni stessi e con me ufficiale rogante per ultimo.

Consta il presente atto di fogli due da me personalmente scritti in pagine sette e righe diciassette di quest'ultima pagina, ottava.

Vincenzo de' Nobili, Alberto Paolo Torri, Francesco Pellati *teste*, Giuseppe Cultrera *teste*, Ettore Caraccio *delegato ai contratti*.

Numero di pubblicazione 86.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2185.

Assegnazioni straordinarie nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per gli esercizi finanziari 1924-25 e 1925-26, per spese dell'edificio destinato a sede della Direzione generale di statistica e per lavori statistici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le spese di sopraelevazione di un piano nell'edificio destinato a sede della Direzione generale della statistica è autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 450,000 nello stato di previsione del Ministero dell'economia nazionale da inscriversi per L. 150,000 nell'esercizio 1924-25 e per L. 300,000 nell'esercizio 1925-26.

La indicata somma di L. 150,000 è stanziata al capitolo di nuova istituzione n. 153-*ter*: « Spese per la sopraelevazione di un piano all'edificio destinato a sede della Direzione generale della statistica » dello stato di previsione sopra citato per l'esercizio 1924-25.

Art. 2.

Per le spese relative ai lavori di statistica da presentare al XVI Congresso internazionale di statistica è autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 200,000 nello stato di previsione del Ministero dell'economia nazionale da stanziare per L. 50,000 nell'esercizio 1924-25 e per L. 150,000 nell'esercizio 1925-26.

La suindicata somma di L. 50,000 è inscritta al capitolo di nuova istituzione n. 153-IV: « Spese per lavori di statistica da presentare al XVI Congresso internazionale di statistica » dello stato di previsione sopra citato per l'esercizio finanziario 1924-25.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alla inscrizione nello stato di previsione del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio 1925-26, delle somme autorizzate dai precedenti articoli per l'esercizio medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 *gennaio* 1925.
Atti del Governo, registro 232, *foglio* 111. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 87.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2188.

Variazioni al bilancio dell'Amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1924-25, in dipendenza di autorizzazione di spese per la costruzione di una cattedrale cattolica in Tripoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione del fondo per il culto è autorizzata a concorrere nella spesa per la costruzione della cattedrale di Tripoli per la somma complessiva di L. 1,300,000, da ripartirsi in due eguali rate a carico degli esercizi finanziari 1924-25 e 1925-26.

Art. 2.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1924-25, in applicazione del precedente articolo, sono introdotte le variazioni contenute nell'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 *gennaio* 1925.
Atti del Governo, registro 232, *foglio* 116. — GRANATA.

Tabella di variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1924-25.

ENTRATA.

Maggiori entrate:

Cap. n. 5 — Prodotto di beni stabili	L. 75,000
Cap. n. 6 — Annualità diverse e frutti di capitali	» 100,000
Cap. n. 7 — Quota di concorso (art. 21 della legge 7 luglio 1866, n. 3036)	» 475,000
	L. 650,000

SPESA.

Maggiore assegnazione:

Cap. n. 52 *bis* — Concorso del Fondo per il culto nella spesa per la costruzione della cattedrale di Tripoli (1ª delle due rate)	L. 650,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
OVIGLIO.

Numero di pubblicazione 88.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2186.

Storno di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le seguenti variazioni:

a) è istituito il capitolo n. 83-*bis*: « Spese per l'applicazione delle leggi di tutela e di previdenza sociale nelle nuove Provincie e per studi e rilevazioni attinenti a dette leggi » con lo stanziamento di L. 14,400;

b) lo stanziamento del capitolo n. 83: « Inchieste, studi e rilevazioni di carattere statistico, ecc. » è diminuito della somma di L. 14,400.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 112. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 89.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2187.

Maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le maggiori assegnazioni di cui all'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CASATI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 113. — GRANATA.

Tabella delle maggiori assegnazioni da introdursi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1924-25.

Cap. n. 9: Indennità di trasferimento	L. 550,000
Cap. n. 116: Spese di ufficio e di cancelleria, per forniture e manutenzione di mobili, ecc.	» 300,000
Cap. n. 147 *ter* (di nuova istituzione): Somma da corrispondere all'Amministrazione ospitaliera di Pavia a saldo di ogni suo credito per il mantenimento delle cliniche universitarie di quella città per gli anni scolastici 1918-19 e 1919-20	» 336,000
Cap. n. 147 *quater* (di nuova istituzione): Somma da corrispondere all'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma a saldo di ogni suo credito per maggiori spese occorse nell'esercizio 1922-23 per il mantenimento delle cliniche universitarie della capitale	» 242,000
Totale delle maggiori assegnazioni	L. 1,428,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Il Ministro per l'istruzione pubblica:
CASATI.

Numero di pubblicazione 90.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2189.

Maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono aumentati delle somme, per ciascuno di essi, rispettivamente indicate:

Cap. n. 22: Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi, ecc.	L.	250,000
Cap. n. 37: Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.	»	880,000
Cap. n. 38: Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, materie prime, ecc.	»	50,000
Cap. n. 39: Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti, ecc.	»	320,000
Totale degli aumenti	L.	1,500,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DI GIORGIO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 gennaio 1925
Atti del Governo, registro 232, foglio 119. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 91.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1924, n. 2190.

Liquidazione del fondo costituito presso la Cassa depositi e prestiti col decreto Luogotenenziale del 26 luglio 1918, n. 1156 (indennizzi per danni di guerra).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali del 24 giugno 1915, numero 1014; del 14 novembre 1915, n. 1642; del 10 febbraio 1916, n. 163; del 17 giugno 1917, n. 1068, e del 26 luglio 1918, n. 1156;
Visti il R. decreto-legge n. 207 del 22 febbraio 1920 ed il R. decreto n. 1830 del 15 luglio 1923;
Visto il R. decreto n. 1214 del 31 luglio 1921;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale n. 1661 dell'11 ottobre 1917 ed il R. decreto-legge n. 1735 del 23 dicembre 1921;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per la marina e per le finanze, di concerto col Ministro per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli indennizzi assegnati in applicazione dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale n. 1014 del 24 giugno 1915 e non ancora pagati al momento della liquidazione del fondo istituito con decreto Luogotenenziale n. 1156 del 26 luglio 1918, saranno iscritti fra i depositi in numerario, presso la Cassa depositi e prestiti, a favore degli aventi diritto.

Parimente saranno convertiti in depositi come sopra le somme di cui fosse stato già disposto il pagamento con mandati emessi sul fondo di cui innanzi e non estinti entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Art. 2.

I depositi effettuati come è detto all'art. 1, se liberi da vincoli, si intenderanno prescritti a favore della Cassa degli invalidi della marina mercantile al termine di 5 anni dalla data di emissione della polizza, e, se vincolati, alla scadenza dei 5 anni dalla data di estinzione del vincolo di cui eventualmente fossero gravati.

Art. 3.

L'avanzo del fondo sopra citato, quale risulterà dopo il prelevamento delle somme necessarie per effettuare i depositi di cui all'art. 1, nonchè gli interessi che saranno conteggiati alla data di chiusura del conto relativo, verranno versati al Tesoro, con imputazione al bilancio dell'entrata dell'esercizio finanziario in corso.

Art. 4.

Nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero della marina è autorizzata la spesa di 5,000,000 di lire, per provvedere alla costituzione ed al primo esercizio delle scuole nautiche, istituite con decreto-legge Luogotenenziale n. 1661 dell'11 ottobre 1917 ed ordinate con R. decreto-legge n. 1735 del 23 novembre 1921; tale somma di 5,000,000 sarà prelevata dal fondo residuo di cui all'articolo precedente.

Le autorizzazioni relative saranno ripartite a seconda delle richieste del Ministero della marina, negli esercizi finanziari dal 1924-25 al 1927-28.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alla iscrizione nei bilanci del Ministero della marina, per ciascun esercizio, delle somme relative, sino alla concorrenza della spesa autorizzata in L. 5,000,000.

Art. 5.

E' parimenti autorizzata nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero della marina la spesa di lire 300,000 per provvedere ai pagamenti dei premi per il ricupero dal fondo del mare delle ancore, di torpedini nemiche, o affondate dall'Italia per fatto di guerra, posti dal R. decreto n. 1214 del 31 luglio 1921 a carico del sopra citato fondo esistente presso la Cassa depositi e prestiti.

Le autorizzazioni relative saranno ripartite negli esercizi finanziari dal 1923-24 al 1926-27, come segue:

Esercizio 1923-1924	. . . . L.	50,000
Id. 1924-1925	. . . . »	100,000
Id. 1925-1926	. . . . »	100,000
Id. 1926-1927	. . . . »	50,000
	Totale L.	300,000

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alla inscrizione nei bilanci del Ministero della marina, per ciascun esercizio, delle somme relative, nella misura avanti indicata.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 *gennaio* 1925.
Atti del Governo, registro 232, *foglio* 123. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 92.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2193.

Proroga della facoltà all'Amministrazione militare di compilare e di rettificare gli atti di morte dei militari deceduti in guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 27 gennaio 1916, n. 108, e 27 ottobre 1918, n. 1784;

Visti il R. decreto 4 settembre 1919, n. 1763, e il R. decreto-legge 19 luglio 1923, n. 1722;

Ritenuta la necessità che sia opportunamente prorogata la facoltà da parte delle Amministrazioni militari di correggere gli atti di morte dei caduti in guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto e di quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Anche dopo il 31 dicembre 1924 e fino a quando se ne presenti la necessità è confermata al Ministro per la guerra la facoltà di provvedere nei limiti e nei modi prescritti dal R. decreto-legge 19 luglio 1923, n. 1722, alla correzione degli atti di morte dei caduti in guerra, non ancora trascritti sui registri dei Comuni competenti.

Art. 2.

La facoltà di cui all'articolo precedente, per i militari della Regia marina è analogamente confermata al Ministro per la marina, il quale per i sottufficiali, sottocapi e comuni del corpo Reale equipaggi, potrà delegare il comando superiore del corpo Reale equipaggi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed avrà vigore dal 1° gennaio 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — OVIGLIO — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 *gennaio* 1925.
Atti del Governo, registro 232, *foglio* 125. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 93.

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1924, n. 2192.

Rateazione degli arretrati d'imposte nelle zone maggiormente danneggiate dalla guerra comprese nei territori annessi.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 2 ottobre 1924, sul decreto riguardante la rateazione degli arretrati d'imposta nelle zone maggiormente danneggiate dalla guerra comprese nei territori annessi.

SIRE,

Con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2954, venne regolata la riscossione rateale degli arretrati di imposte dell'antico regime dovuti fino al 31 dicembre 1923, in guisa che essa venisse ad esaurirsi con il 1925 per le imposte fondiarie e casatico-classi, e con il 1926 per le altre imposte.

Senonchè tale benevolo provvedimento di rateazione, che venne accolto con favore in gran parte dei territori annessi al Regno, non sembrò invece corrispondere interamente ai bisogni ed ai desideri delle zone maggiormente danneggiate dalla guerra e dagli eventi che seguirono la riunione loro al Regno d'Italia.

Perciò, nell'intento di soddisfare i desideri delle popolazioni interessate, il sottoscritto proporrebbe con l'unito schema di decreto, da emanarsi in virtù dei poteri conferiti al Governo dalle leggi di annessione 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, che, nei Comuni tassativamente indicati nell'art. 2, la riscossione rateale delle imposte fondiarie e casatico-classi venga prorogata fino a tutto l'anno 1927 e quella delle altre imposte fino a tutto l'anno 1928, fermo restando l'obbligo dei contribuenti ad esattamente soddisfare, secondo le norme del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2954, le rate di imposta già scadute fino a tutto l'agosto u. s.

Con tali delucidazioni ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra l'unito decreto che costituirà ancora una prova dell'interessamento cordiale dell'Italia verso i nuovi territori ricongiunti alla Patria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2954;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei Comuni delle zone maggiormente danneggiate dalla guerra comprese nei territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, indicati nell'art. 3 del presente decreto, il carico degli elenchi dei residui e dei ruoli arretrati, per rate non ancora scadute alla data del presente decreto, verrà posto in riscossione a partire dall'ottobre 1924, in un numero di rate bimestrali che dia luogo al completo pagamento entro il 31 dicembre 1927, se trattasi di imposta fondiaria e di imposta casatico classi, entro il 31 dicembre 1928 se trattasi di altre imposte.

Art. 2.

La riscossione degli arretrati d'imposte dovute secondo la legislazione del cessato regime, non ancora iscritti a ruolo, sarà suddivisa in un numero di rate tali da effettuarne la completa esazione entro i termini indicati nel precedente articolo.

Art. 3.

Agli effetti del presente decreto si considerano come maggiormente danneggiati dalla guerra:

in provincia di Pola: tutti i Comuni dei mandamenti di Pola, Dignano, Rovigno;

in provincia di Trento: tutti i Comuni dei mandamenti di Ala, Borgo, Condino, Primiero, Riva, Rovereto, Strino;

in provincia di Trieste: i comuni di Aurisina, Doberdò del Lago, Duino, Fogliano di Monfalcone, Malchina, Monfalcone, Ronchi di Monfalcone, S. Pelagio, Slivia, Staranzano;

in provincia di Udine: tutti i Comuni dei mandamenti di Canale, Comeno, Gorizia, Gradisca, Plezzo, Tolmino;

in provincia di Zara: tutti i Comuni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 124. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 94.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2194.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, per anticipazione alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo pel proseguimento dei lavori delle ferrovie Calabro-Lucane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla competenza del capitolo aggiunto n. 1005 « Anticipazioni da effettuarsi alla Società italiana strade ferrate del Mediterraneo, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, è inscritta la somma di L. 50,000,000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 126. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 95.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1924, n. 2196.

Modificazioni alla circoscrizione delle Soprintendenze alle antichità di Ancona e di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti l'art. 59 del Nostro decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, e l'art. 11 della legge 27 giugno 1907, n. 386;
Veduto l'art. 4 del Nostro decreto 31 dicembre 1923, n. 3164;
Veduto il Nostro decreto 19 giugno 1924, n. 1211;
Ritenuto che per la maggiore facilità di comunicazioni e la normale consuetudine di rapporti esistente fra il Molise e la Campania è opportuno aggregare, per quanto riguarda le antichità, il Molise alla Soprintendenza alle antichità con sede in Napoli;
Sentito il parere della Commissione centrale per le antichità e belle arti;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La circoscrizione delle seguenti Soprintendenze, già fissata dall'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, e dall'articolo unico del R. decreto 19 giugno 1924, n. 1211, viene così modificata:

1° Soprintendenza alle antichità in Ancona (Marche, Abruzzi (meno la provincia di Aquila) e Zara).

2° Soprintendenza alle antichità in Napoli (Campania e Molise).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CASATI.

Visto, *Il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1[illegible] gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 12[illegible]. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 96.

REGIO DECRETO 7 dicembre 1924, n. 2197.

Abrogazione del decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 640, concernente l'orario di chiusura dei negozi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389, col quale è data facoltà al Governo del Re di abrogare o modificare i decreti emanati nell'esercizio dei poteri conferiti dalla legge 22 maggio 1919, n. 671, al vigore dei quali non sia fissato verun termine e di cui si riconosca cessata la ragione e l'utilità;

Visto il decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 640, concernente l'orario di chiusura dei negozi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 640, concernente l'orario di chiusura dei negozi è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — FEDERZONI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 130. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 97.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1924, n. 2200.

Distintivi delle marche per l'esazione dei diritti metrici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, recante modifiche alla tariffa dei diritti metrici e per il saggio e marchio dei metalli preziosi e per verificazioni facoltative dei termometri, alcoolometri, ecc., stabilita dal testo unico delle leggi metriche, approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (Serie III), e successive disposizioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la riscossione dei diritti metrici e del saggio e marchio dei metalli preziosi di cui al predetto R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, ed alla tariffa allegato *A* allo stesso decreto ed in sostituzione dell'attuale serie comprendente n. 27 tagli è istituita una nuova serie comprendente n. 20 tagli di marche doppie di vario colore distinte nei seguenti valori:

Cent. 5, 10, 20, 25, 30, 35, 40 e 50;
L. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 e 150.

Esse hanno tutte forma rettangolare: una piccola lista perforata serve per il distacco della mezza marca che dev'essere applicata sulla bolletta madre, da quella contenente la Effige Sovrana che dev'essere apposta sulla bolletta figlia.

Le dette marche hanno le dimensioni complessive di millimetri 45 in lunghezza e millimetri 22 in altezza, esclusi i margini estremi e sono stampate a due colori su carta bianca portante in filigrana coroncine Reali.

Entro ciascuna marca doppia campeggiano due circoli uguali e simmetricamente disposti, racchiudenti, l'uno il valore della marca in grandi cifre arabiche su fondo a « guilloche », l'altro l'Effige di S. M. Vittorio Emanuele III su fondo lineato orizzontale, veduta di profilo e rivolta a sinistra del riguardante.

In alto ad entrambi i circoli sta la leggenda: « Pesi - Misure e Marchio »; in basso l'indicazione del valore della marca in caratteri maiuscoli stampatello.

Gli spazi angolari liberi fra i circoli e le leggende anzidette, risultano occupati da piccoli fregi uniformi.

I colori che caratterizzano le 20 marche sopra enumerate, sono i seguenti:

VALORE delle marche		COLORI CARATTERISTICI	
		dell'interno dei due circoli	dei contorni
Cent.	5	verde 120	giallo cupo
»	10	id.	turchino
»	20	id.	lacca granata
»	25	id.	lacca viola di garanza
»	30	turchino	verde
»	35	id.	bruno cupo
»	40	id.	lacca viola garanza
»	50	id.	giallo cupo
Lire	1 —	id.	lacca granata
»	2 —	bruno cupo	verde
»	3 —	id.	lacca viola garanza
»	4 —	id.	giallo cupo
»	5 —	id.	lacca granata
»	10 —	lacca viola garanza	bruno cupo
»	20 —	id.	turchino
»	30 —	lacca granata	turchino
»	40 —	id.	giallo cupo
»	50 —	id.	lacca viola garanza
»	100 —	id.	verde
»	150 —	id.	bruno cupo

Art. 2.

La vendita e l'uso delle marche di che al precedente articolo avrà principio a misura che gli uffici del demanio e delle tasse ne saranno provvisti.

Le marche doppie esistenti per pesi e misure dovranno essere utilizzate fino all'esaurimento delle scorte.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 133. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 98.

REGIO DECRETO 21 dicembre 1924, n. 2198.

Determinazione delle cattedre dei Regi istituti superiori di medicina veterinaria e ripartizione del personale fra gli istituti stessi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492;
Visto il R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1850;
Visto il R. decreto 10 luglio 1924, n. 1171;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 10 luglio 1924, n. 1171, è abrogato e sostituito dal presente.

Art. 2.

Le cattedre che, presso i Regi istituti superiori di medicina veterinaria, dovranno essere coperte da professori di ruolo, nel limite numerico fissato, per ciascuno istituto, dall'art. 3 del presente decreto, sono le seguenti:
1° Anatomia degli animali domestici;
2° Fisiologia degli animali domestici;
3° Patologia generale ed anatomia patologica (ispezioni delle carni);
4° Patologia e clinica medica e polizia sanitaria;
5° Patologia e clinica chirurgica;
6° Zootecnia ed igiene zootecnica.
Però nulla è innovato, sino a che esso permanga, nello stato di fatto attuale in cui si trovano le cattedre dei singoli istituti.

Art. 3.

Dei 35 posti di professore di cui alla tabella n. 87 dell'allegato II del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ne sono assegnati:
6 al Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Bologna;
6 al Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Milano;
5 al Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Napoli;
3 al Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Parma;
4 al Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Pisa;
6 al Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Torino.

Art. 4.

Dei 15 posti di aiuto e 45 di assistente di cui alla tabella n. 87 dell'allegato II del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono assegnati rispettivamente:
2 posti di aiuto e 7 posti di assistente al Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Bologna;
2 posti di aiuto e 7 posti di assistente al Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Milano;
3 posti di aiuto e 10 posti di assistente al Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Napoli;
2 posti di aiuto e 5 posti di assistente al Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Parma;
2 posti di aiuto e 5 posti di assistente al Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Pisa;
2 posti di aiuto e 6 posti di assistente al Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Torino.
Gli aiuti e gli assistenti già in servizio presso la soppressa Regia scuola superiore di medicina veterinaria di Modena, che non si sono valsi della facoltà di cui al 2° comma dell'art. 5 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492, sono temporaneamente assegnati in soprannumero ai seguenti istituti:
al Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Bologna, aiuti n. 2, assistenti n. 2;
al Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Milano, assistenti 2.

Art. 5.

Dei 7 posti di tecnici di cui all'art. 36 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e degli 87 posti di bidelli e custodi, di cui alla tabella n. 44 dell'allegato IV del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono assegnati rispettivamente:
11 bidelli e custodi al Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Bologna;
2 tecnici e 19 bidelli e custodi al Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Milano;
2 tecnici e 19 bidelli e custodi al Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Napoli;
5 bidelli e custodi al Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Parma;
1 posto di tecnico e 11 bidelli e custodi al Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Pisa;
2 tecnici e 19 bidelli e custodi al Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Torino.
I bidelli e custodi già in servizio della soppressa Regia scuola superiore di medicina veterinaria di Modena sono assegnati temporaneamente in soprannumero al Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Bologna.

Art. 6.

I restanti posti di professori, aiuti, assistenti, bidelli e custodi, non assegnati giusta gli articoli precedenti, sono riservati agli istituendi Regi istituti superiori di medicina veterinaria di cui all'art. 4 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492, salvo un diverso riparto di tutto il personale di cui agli articoli stessi, che potrà essere effettuato quando gli istituti medesimi saranno istituiti.

Art. 7.

Al fine di potere dare l'equa sistemazione stabilita dall'art. 5 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492, per il personale di ruolo della soppressa scuola di Modena, anche ai professori incaricati di essa che provengano dal personale assistente, i posti in soprannumero attribuiti dal precedente articolo agl'Istituti superiori di medicina veterinaria di Bologna e Milano, che si rendessero vacanti, potranno essere conferiti agli stessi professori incaricati, che ne facciano domanda, udita la Sezione 1ª del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, commerciale ed industriale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 131. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 99.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 2201.

Riordinamento della Regia scuola professionale per plastica, ebanisteria e intaglio, in Fuscaldo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;
Visto il R. decreto 15 settembre 1922, n. 1876, concernente la classificazione della Regia scuola professionale per plastica, ebanisteria e intaglio in Fuscaldo;
Visto il decreto Ministeriale 23 aprile 1923, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1923, reg. 3, foglio 325, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3144;
Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'insegnamento industriale e commerciale;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola professionale per plastica, ebanisteria e intaglio in Fuscaldo è riordinata come Regio laboratorio scuola per falegnami intagliatori.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nel laboratorio di falegnameria annesso alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di un insegnante, di un capofficina.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale con L. 30,733;
il comune di Fuscaldo con L. 1552.40;
la provincia di Cosenza con L. 6209.70;
la Camera di commercio di Cosenza con L. 3104.90.

Il comune di Fuscaldo resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola a fornire alla Scuola stessa i locali.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 67. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 100.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1925, n. 13.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2072;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CASATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 16 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 138. — GRANATA.

Tabella delle variazioni da introdursi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1924-25.

In aumento:

Capitolo	L.
Cap. n. 2: Assegni e indennità di missione, ecc.	L. 15,000
Cap n. 6: Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	» 300,000
Cap. n. 7: Indennità e spese per ispezioni, missioni, ecc.	» 50,000
Cap n. 8: Indennità e diarie a membri di Consigli, Giunte e Commissioni, ecc.	» 50,000
Cap. n. 9: Indennità di trasferimento	» 30,000
Cap n. 22: Spese di ufficio e di cancelleria, ecc.	» 100,000
Cap. n 22-*bis* (di nuova istituzione): Spese di stampa per la pubblicazione dei ruoli dei maestri dipendenti dai Provveditorati agli studi e per lo svolgimento dei concorsi magistrali	» 100,000
Cap. n. 26: Indennità per l'esercizio della funzione ispettiva sull'istruzione, ecc.	» 200,000
Cap n 27: Indennità per l'esercizio delle funzioni dei direttori didattici governativi, ecc.	» 200,000
Cap. n. 30: Concorso dello Stato nella spesa per la vigilanza alle scuole elementari, ecc.	» 100,000
Cap. n. 33: Indennità di trasferimento ai maestri elementari	» 50,000
Cap. n. 35-*bis*: Visite mediche fiscali ai maestri elementari, ecc.	» 50,000
Cap. n. 55: Imposta sui fabbricati per il Regio Liceo « Genovesi » di Napoli, ecc.	» 8,000
Cap. n. 74: Regie università ed altri Istituti superiori. Dotazioni per acquisto di materiale, ecc.	» 2,249,000
Cap. n. 75: Regie università ed altri Istituti superiori. Spese alle quali si provvedeva con i maggiori proventi delle tasse, ecc.	» 178,000
Cap. n. 76: Contributo a favore delle Regie università e dei Regi istituti superiori a carico dello Stato (Tabella *A*, ecc.)	» 1,806,000
Cap. n 77: Contributo a favore delle Regie università e degli Istituti superiori mantenuti con convenzione tra lo Stato ed altri Enti (Tabella *B*, ecc.)	» 6,900,000
Cap. n. 78: Assegni fissi ad Istituti d'istruzione superiore e legato Filippo Barker Webb, ecc.	» 230,000
Cap. n. 104: Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, ecc.	» 100,000
Cap. n. 111: Retribuzioni alle guardie notturne nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità, ecc.	» 50,000
Cap. n. 112: Mercedi ed indennità ai custodi straordinari ed ai giardinieri in servizio dei monumenti, ecc.	» 300,000
Cap. n. 114: Paghe, mercedi ed indennità agli operai in servizio dei musei, ecc.	» 200,000
Cap. n. 117: Spese per fitto di locali occorrenti ad uffici ed istituti dipendenti dall'Amministrazione delle antichità, ecc.	» 34,000
Totale degli aumenti	L. 13,300,000

In diminuzione:

Capitolo	L.
Cap. n. 87: Istituti e Corpi scientifici e letterari. Assegni e spese, ecc.	L. 32,000
Cap. n. 127: Indennità mensile a favore dei salariati, ecc.	» 95,000
Totale delle diminuzioni	L. 127,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'istruzione pubblica: CASATI.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 101.

REGIO DECRETO 14 dicembre 1924, n. 2157.
Autorizzazione al Patronato scolastico di Issogne ad accettare un legato disposto a suo favore.

N. 2157. R. decreto 14 dicembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Patronato scolastico di Issogne (Torino), viene autorizzato ad accettare il legato di L. 1000 disposto dalla signora Emma Chiaberti fu Filiberto, alla condizione che i frutti della somma legata siano annualmente devoluti ad esclusivo e totale beneficio del Patronato stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1925.

Numero di pubblicazione 102.

REGIO DECRETO 11 dicembre 1924, n. 2170.
Erezione in Ente morale dell'Opera pia « Ricovero invalidi Piccini Naretti », in Urbania.

N. 2170. R. decreto 11 dicembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ricovero invalidi Piccini Naretti », con sede nel comune di Urbania, viene eretta in Ente morale sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1925.

Numero di pubblicazione 103.

REGIO DECRETO 11 dicembre 1924, n. 2171.
Erezione in Ente morale dell'Opera pia « Associazione sassarese contro la tubercolosi », in Sassari.

N. 2171. R. decreto 11 dicembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia « Associazione sassarese contro la tubercolosi », con sede nel comune di Sassari, viene eretta in Ente morale con amministrazione autonoma ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1925.

Numero di pubblicazione 104.

REGIO DECRETO 14 dicembre 1924, n. 2159.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare pareggiata di Imperia II (Oneglia).

N. 2159. R. decreto 14 dicembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della scuola complementare pareggiata di Imperia II (Oneglia), ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1925.

DECRETI MINISTERIALI 22 ottobre e 3 novembre 1924.

Istituzione di vari uffici secondari postali e telegrafici.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133;

Visto il decreto Ministeriale del 22 ottobre 1923 col quale l'ufficio principale postale e telegrafico di Prato è stato trasformato in ricevitoria a decorrere dal 20 ottobre 1923;

Riconosciuta l'opportunità di istituire a Prato un ufficio secondario postale e telegrafico in sostituzione della ricevitoria postale e telegrafica ivi esistente;

Proceduto si alla liquidazione della retribuzione da assegnarsi all'ufficio secondario postale e telegrafico predetto;

Decreta:

1. E' istituito a Prato (Firenze) un ufficio secondario postale e telegrafico in sostituzione della ricevitoria postale e telegrafica ivi esistente.

Col decreto di concessione previsto dall'art. 6 del R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133, sarà stabilita la decorrenza del provvedimento.

2. All'ufficio secondario postale e telegrafico di Prato è assegnata la retribuzione annua di L. 68,240, in via provvisoria, e la persona alla quale ne verrà concessa la titolarità dovrà prestare la cauzione di L. 40,000.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 ottobre 1924.

Il Ministro: CIANO.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto del 3 maggio 1923, n. 1133;

Visto il decreto-legge n. 1127 del 23 maggio 1924;

Riconosciuta la opportunità di sostituire nelle località sottoindicate con uffici secondari gli uffici principali e le ricevitorie postali e telegrafiche ivi esistenti;

Decreta:

1. Sono sostituiti con uffici secondari gli uffici principali seguenti:

Ariano di Puglia (Avellino)
Marsala (Trapani) — P. T.
Palmi (Reggio Calabria)

2. Sono sostituite con uffici secondari le ricevitorie seguenti:

Adria (Rovigo) — P. T.
Alba (Cuneo) — P. T.
Aosta (Torino) — P. T.
Arona (Novara) — P. T.
Bassano (Vicenza) — P. T.
Carpi (Modena) — P. T.
Cassino (Caserta) — P. T.
Castellammare di Stabia (Napoli) — P. T.
Castrovillari (Cosenza) — P.
Chiavari (Genova) — P. T.
Chiavenna (Sondrio) — P.
Conegliano (Treviso) — P. T.
Crema (Cremona) — P.
Empoli (Firenze) — P. T.
Este (Padova) — P. T.
Fabriano (Ancona) — P. T.
Faenza (Ravenna) — P. T.
Fano (Pesaro) — P. T.
Fermo (Ascoli) — P. T.
Fossano (Cuneo) — P. T.
Frosinone (Roma) — P. T.
Gaeta (Caserta) — P. T.
Iglesias (Cagliari) — P. T.
Imola (Bologna) — P. T.
Intra (Novara) — P. T.
Ivrea (Torino) — P. T.
La Maddalena (Sassari) — P.
Lucera (Foggia) — P. T.
Molfetta (Bari) — P. T.
Novi Ligure (Alessandria) — P. T.
Oneglia (Imperia) — P. T.
Pallanza (Novara) — P. T.
Pinerolo (Torino) — P.
Pordenone (Udine) — P. T.
Portici (Napoli) — P. T.
Portoferraio (Livorno) — P. T.
Rapallo (Genova) — P. T.
Rossano (Cosenza) — P. T.
Saluzzo (Cuneo) — P. T.
S. Maria Capua Vetere (Caserta) — P. T.
Savigliano (Cuneo) — P. T.
Schio (Vicenza) — P. T.
Sciacca (Girgenti) — P. T.
Senigallia (Ancona) — P. T.
Sestri Ponente (Genova) — P. T.
Termini Imerese (Palermo) — P. T.
Tortona (Alessandria) — P. T.
Urbino (Pesaro) — P. T.
Vasto (Chieti) — P. T.
Velletri (Roma) — P. T.
Ventimiglia Città (Imperia) — P.
Vigevano (Pavia) — P. T.
Vittorio Veneto (Treviso) — P. T.
Voghera (Pavia) — P.
Volterra (Pisa) — P. T.

3. Con i singoli decreti di concessione previsti dall'articolo 6 del R. decreto 3 maggio 1923 sarà stabilita la decorrenza del provvedimento per ciascuno degli uffici secondari anzidetti nonchè la retribuzione assegnata ai rispettivi titolari e la cauzione da essi dovuta.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 novembre 1924.

p. *Il Ministro*: CARUSI.

ORDINANZA MINISTERIALE 9 gennaio 1925.

Importazione nel Regno di animali, prodotti ed avanzi animali dalla Ungheria, non più compresa fra i Paesi infestati da trichina.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Veduto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto Ministeriale 6 maggio 1914, n. 533;

Vedute le ordinanze Ministeriali 1° gennaio 1923, che disciplina, nei riguardi sanitari, l'importazione nel Regno degli animali, prodotti ed avanzi animali, e 6 giugno 1923 che include l'Ungheria tra i Paesi nei quali esiste la trichinosi;

Risultando da comunicazioni ufficiali che l'Ungheria trovasi attualmente immune da detta infestazione;

Ordina:

Agli effetti dell'applicazione delle ordinanze Ministeriali 1° gennaio e 6 giugno 1923, l'Ungheria non è più compresa fra i Paesi infestati da trichina.

I signori Prefetti delle Provincie marittime e di confine sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che andrà in vigore da oggi.

Roma, addì 9 gennaio 1925.

p. *Il Ministro*: MESSEA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Ordinanza di sanità marittima n. 1 del 1925.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la cessazione della peste nell'isola di Terceira (Azzorre);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie aprovato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, modificato con il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Decreta:

La precedente ordinanza di sanità marittima n. 11 del 1924, riguardante le provenienze dall'isola di Terceira (Azzorre), è revocata

I signori Prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, addì 9 gennaio 1925.

p. *Il Ministro*: MESSEA.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comunicato.

La Società francese di assicurazione « La Réunion Française », con sede in Parigi e rappresentanza in Milano, ha presentato domanda di svincolo della cauzione a suo tempo costituita a termine delle vigenti disposizioni legislative, asserendo di avere estinti tutti gli impegni assicurativi assunti in Italia.

Si invita qualunque assicurato od avente causa che possa avere diritto ad opporsi a tale svincolo a far pervenire il relativo ricorso al Ministero della economia nazionale, Ispettorato generale del credito e delle assicurazioni private, non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, addì 9 gennaio 1925.

p. *Il Ministro*: GIULIO CALAMANI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 10

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 15 gennaio 1925

	Media		Media
Parigi	131 26	Belgio	123 48
Londra	117 410	Olanda	9 89
Svizzera	472 58	Pesos oro	22 225
Spagna	346 25	Pesos carta	9 78
Berlino (marco oro)	5 82	New-York	24 486
Vienna	0 0343	Oro	472 46
Praga	73 90	Belgrado	40 —
Dollaro canadese	24 22	Budapest	0 0336
Romania	12 55		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	78 73
	3.50 % » (1902)	73 25
	3.00 % lordo	52 —
	5.00 % netto	96 70
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	70 76

BANDI DI CONCORSO

COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Revoca del concorso per la Storia della guerra d'Italia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 15 novembre 1919, n. 2205;

Visto il decreto 31 maggio 1923, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno d. a. con il quale fu bandito il concorso per una « Storia della guerra d'Italia »;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice la quale ha designato per i secondi premi due dei lavori che meglio rispondono ai fini del concorso;

Considerato che tanto questi due quanto altri tre lavori premiati saranno pubblicati e diffusi all'estero, da importanti case editrici;

Considerato che viene così a mancare la contingente necessità per cui il nuovo concorso è stato bandito;

Sulla proposta del Commissario generale dell'emigrazione;

Decreta:

Il decreto Ministeriale 20 agosto c. a., registrato alla Corte dei Conti il 16 settembre decorso (Reg. n. 1 F. E., fog. 352), con il quale è stato bandito un nuovo concorso per la Storia della guerra d'Italia, è revocato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1924.

Il Ministro: MUSSOLINI.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.